



STUDIO LEGALE RINALDI E ASSOCIATI

LA “FASE 2” DEI PROCESSI CIVILI: LA PROCURA “DIGITALE” ALLE LITI

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020; rispetto al testo originario sono state introdotte alcune novità (oggetto di precedenti interventi da parte di RASS, cui si rimanda) e, una di queste, concerne il rilascio della procura alle liti “a distanza” anche mediante strumenti informatici.

Non v'è dubbio che la *ratio* della norma è quella di semplificare le modalità di rilascio della procura alle liti, al fine di consentire al cittadino l'effettivo esercizio del proprio diritto ad agire e contraddire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni, nell'attuale momento storico in cui la tutela della salute impone il rigido rispetto del distanziamento sociale e rende, di conseguenza, difficoltoso il rilascio della procura “cartacea”.

In tal senso, la procura “digitale” si aggiunge e non sostituisce la procura “cartacea”, che rimane pur sempre possibile, valida ed efficace (si pensi alla procura sottoscritta dal cliente alla presenza dell'avvocato, contestualmente autenticata dal medesimo con sottoscrizione autografa o con firma digitale).

La novità consiste nella possibilità da parte del difensore di “certificare” (si noti che la norma non usa il verbo “autenticare”, semanticamente differente) la firma del cliente, anche se la procura gli viene trasmessa mediante strumenti informatici.

Nel mirino: la procura alle liti “digitale”

Il comma 20-ter dell'art. 83 L. 27/2020 ha opportunamente disciplinato le modalità di conferimento della procura alle liti, prevedendo il rilascio di una procura “digitale”.

Ed infatti, *“fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di*

un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia".

Fino alla cessazione delle misure di contenimento della pandemia, è dunque prevista una modalità semplificata di sottoscrizione della procura alle liti per i procedimenti civili, in base alla quale la parte può apporre la propria sottoscrizione anche su un documento analogico, da trasmettere telematicamente al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità. Il difensore certificherà che la firma della parte sia autografa, apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., la procura così compilata si considera apposta in calce all'atto o agli atti cui si riferisce se viene congiunta ad essi tramite gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia (principalmente, attraverso l'invio nella medesima "busta telematica" in cui l'atto è contenuto).

In conclusione, il comma 20-ter dell'art. 83 L. 27/2020 ha opportunamente ampliato le modalità di conferimento della procura alle liti e rappresenta certamente una nota positiva nel contingente panorama giuridico. Al momento, la procura "digitale" costituisce eccezione, in quanto limitata al perdurare dell'emergenza sanitaria, ma non è da escludersi che in futuro possa divenire regola, stante la crescente digitalizzazione del processo civile.

La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.